



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 375 del 2021, proposto dal Consorzio Trasporti Aziende Basilicata (CO.TR.A.B.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Bitetti, PEC bruno.bitetti@pec.it, e Stefania Miccoli, PEC stefania.miccoli@pec.it, domiciliato ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

-Comune di Matera, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Onorati, PEC avvocatura@pec.comune.matera.it, con domicilio eletto in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 2 presso lo studio dell'avv. Potito Petrone;

-Stazione Unica Appaltante della Provincia di Matera, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti

D'Agostino Tour S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Capotorto, PEC alfonso.capotorto@pecavvocatinola.it, e

Ciro sito, PEC ciro.sito@pecavvocatinola.it, domiciliata ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

per l'annullamento:

-delle Determinazioni n. 1391 del 24.6.2021 e n. 1428 del 25.6.2021, con le quali il Dirigente dell'Ufficio Mobilità e Trasporti del Comune di Matera ha indetto un'indagine di mercato, per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, di partecipazione alla procedura negoziata, finalizzata all'individuazione dell'affidatario del servizio di trasporto di persone a mezzo bus-navette (per 4 coppie di corse) tra Ferrandina Scalo e l'aeroporto di Bari con 3 fermate a Matera ed 1 ad Altamura dall'1.7.2021 al 30.11.2021, con attribuzione dello svolgimento del procedimento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Matera, in virtù della convenzione del 10.9.2020;

-del relativo Avviso, approvato con le predette Determinazioni n. 1391 del 24.6.2021 e n. 1428 del 25.6.2021 e pubblicato il 26.6.2021;

-della Determinazione n. 1347 del 16.7.2021, con la quale il Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Matera, previa approvazione del verbale del 15.7.2021, ha aggiudicato la suddetta procedura negoziata in favore della D'Agostino Tour S.r.l. ed ha trasmesso tale provvedimento al Comune di Matera "per i successivi adempimenti di competenza";

-ove occorra delle note del Dirigente dell'Ufficio Mobilità e Trasporti del Comune di Matera prot. n. 51828 del 28.6.2021, di richiesta al Consorzio CO.TR.A.B. di "presentare la propria migliore offerta per lo svolgimento del" suindicato servizio di trasporto di persone, e prot. n. 55126 del 10.7.2021, di rigetto dell'istanza di autotutela del CO.TR.A.B. del 30.6.2021;

nonché per la declaratoria

di inefficacia del contratto di appalto, eventualmente stipulato dal Comune di Matera con la D'Agostino Tour S.r.l.;

nonché per la condanna

del Comune di Matera al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio CO.TR.A.B., derivanti dall'illegittimo affidamento del suddetto servizio di trasporto di persone alla D'Agostino Tour S.r.l.;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Matera e della D'Agostino Tour S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Stefania Miccoli, Enrica Onorati e Ciro Sito;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., le quali hanno prestato consenso all'emanazione della Sentenza in forma semplificata;

Il COTRAB si è aggiudicato la procedura ristretta, relativa all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale di competenza della Provincia di Matera, ed in data 19.12.2008 è stato sottoscritto il relativo contratto.

Nell'ambito dell'esecuzione di tale contratto la Provincia di Matera con Determinazioni n. 838 dell'1.4.2010 e n. 86 del 10.8.2010 ha affidato al COTRAB anche il servizio di collegamento da Matera all'aeroporto di Bari con tre coppie di corse, che con contratto aggiuntivo del 20.5.2019 sono state aumentate in 10 coppie di corse, in attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo ex art. 7, comma 1 bis, D.L. n. 91/2017 conv. nella L. n. 123/2017 (relativo agli interventi urgenti per la designazione di Matera "Capitale Europea della Cultura 2019") e dell'Accordi di collaborazione tra il Comune di Matera e la Provincia di Matera per lo svolgimento dei servizi di navetta con autobus da Matera all'aeroporto di Bari, approvato dal Comune di Matera con Del. G.M. n. 65 del 14.2.2019.

Con Determinazioni n. 1391 del 24.6.2021 e n. 1428 del 25.6.2021 il Dirigente dell'Ufficio Mobilità e Trasporti del Comune di Matera ha indetto un'indagine di mercato, per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, di partecipazione alla procedura negoziata, finalizzata all'individuazione dell'affidatario del servizio di

trasporto di persone a mezzo bus-navette (per 4 coppie di corse) tra Ferrandina Scalo e l'aeroporto di Bari con 3 fermate a Matera ed 1 ad Altamura dall'1.7.2021 al 30.11.2021, con attribuzione dello svolgimento del procedimento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Matera, in virtù della convenzione del 10.9.2020.

Con l'avviso, approvato con le predette Determinazioni n. 1391 del 24.6.2021 e n. 1428 del 25.6.2021 e pubblicato il 26.6.2021, è stato previsto il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara di €1,98 per km. ed il termine perentorio delle ore 12,00 del 2.7.2021 per la presentazione delle domande, specificando che gli operatori, che avevano manifestato l'interesse, sarebbero stati invitati ad una successiva procedura negoziata.

Con nota prot. n. 51828 del 28.6.2021 il Dirigente dell'Ufficio Mobilità e Trasporti del Comune di Matera, dopo aver richiamato le citate Determinazioni n. 1391 del 24.6.2021 e n. 1428 del 25.6.2021, ha chiesto al Consorzio CO.TR.A.B. di "presentare la propria migliore offerta per lo svolgimento del" suindicato servizio di trasporto di persone: con nota del 30.6.2021 il COTRAB ha chiesto l'annullamento del suddetto procedimento per incompetenza del Comune ed anche perché i servizi di collegamento con bus da Matera all'aeroporto di Bari "costituiscono servizi minimi di linea ex art. 16 D.Lg.vo n. 422/1997.

Con nota prot. n. 55126 del 10.7.2021 il Dirigente dell'Ufficio Mobilità e Trasporti del Comune di Matera ha respinto la predetta istanza di autotutela del 30.6.2021, atteso che: 1) la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto di persone da Matera all'aeroporto di Bari risulta "ricompresa nell'ambito delle schede di intervento allegate al Contratto Istituzionale di Sviluppo di Matera Capitale Europea della Cultura 2019"; 2) con note prot. n. 152246/2020, prot. n. 109709 del 14.6.2021 e prot. n. 116218 del 28.6.2021 (la seconda e la terza in riscontro alla nota comunale prot. n. 47553 dell'11.6.2021) la Regione Basilicata

aveva “espresso parere favorevole in merito all’esperimento da parte del Comune di Matera e dell’Amministrazione provinciale di Matera, in qualità di mandataria dello stesso Ente comunale, di tutti i provvedimenti atti a garantire l’espletamento del servizio di trasporto” in discorso; 3) il collegamento Matera-aeroporto di Bari non poteva essere qualificato come “servizio minimo” di trasporto ex art. 16 D.Lg.vo n. 422/1997, né risultava compreso tra i servizi minimi del precedente contratto “ormai estinto”, stipulato il 19.12.2008 tra la Provincia di Matera ed il COTRAB, “in quanto le relative corse sono state istituite solo a seguito di estensione del rapporto contrattuale”; 4) ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 3, lett. c), L.R. n. 22/1998 il collegamento Matera-aeroporto di Bari rientra nell’ambito dei servizi comunali, nelle more dell’espletamento della futura gara regionale, tenuto pure conto della circostanza che con l’art. 1, comma 574, L. n. 205/2017 lo Stato, nell’ambito Contratto Istituzionale di Sviluppo di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, aveva trasferito al Comune di Matera, nella qualità di soggetto attuatore, le risorse per il potenziamento del trasporto pubblico “da e per l’aeroporto di Bari”, che, opinando diversamente, “non avrebbe titolo a spenderli”, in contrasto con la volontà del Legislatore statale, “che ha inteso chiaramente associare al riconoscimento dei finanziamenti anche la competenza al loro utilizzo”.

Intanto, con lettera del 9.7.2021 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Matera ha invitato gli operatori, che avevano manifestato l’interesse alla procedura negoziata e con Determinazione n. 1347 del 16.7.2021 il Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Matera ha approvato il verbale del 15.7.2021 e l’operato del Responsabile del procedimento (il quale aveva anche evidenziato che ai sensi dell’art. 1, comma 8, D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020 “è sempre autorizzata, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lg.vo n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo D.Lg.vo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”) e, pertanto, ha aggiudicato la suddetta procedura negoziata in favore della D’Agostino Tour S.r.l.

ed ha trasmesso tale provvedimento al Comune di Matera “per i successivi adempimenti di competenza”.

Con istanza ex artt. 22 e ss L. n. 241/1990 del 19.7.2021 il COTRAB ha chiesto: 1) alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Matera la copia: A) del verbale e/o del provvedimento, di presa d’atto delle manifestazioni di interesse pervenute; B) dell’offerta della D’Agostino Tour S.r.l.; C) del verbale di gara del 15.7.2021; 2) ed al Comune di Matera la copia: A) del provvedimento, con il quale il Comune aveva disposto l’aggiudicazione definitiva; B) del contratto eventualmente stipulato con la D’Agostino Tour S.r.l.; C) della nota regionale prot. n. 152246 del 4.8.2020; D) del Contratto Istituzionale di Sviluppo di Matera Capitale Europea della Cultura 2019; E) della nota comunale prot. n. 47553 dell’11.6.2021, inviata alla Regione Basilicata; F) delle note regionali prot. n. 109709 del 14.6.2021 e prot. n. 116218 del 28.6.2021, di riscontro alla predetta nota comunale prot. n. 47553 dell’11.6.2021; G) della Determinazione Dirigente dell’Ufficio Mobilità e Trasporti del Comune di Matera n. 1391 del 24.6.2021.

Il COTRAB con il presente ricorso, notificato il 23.7.2021 e depositato il 26.7.2021, ha impugnato i sopra descritti atti e/o provvedimenti, emanati dal Comune di Matera e dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Matera, indicati in epigrafe, deducendo l’incompetenza del Comune di Matera.

Si è costituito in giudizio il Comune di Matera, il quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, attesochè:

-l’art. 1, commi 345, 346 e 347, L. n. 208/2015 aveva individuato le risorse per la realizzazione degli interventi, relativi alla designazione del Comune di Matera “Capitale Europea della Cultura 2019”, mentre l’art. 7, comma 1 bis, D.L. n. 91/2017 conv. nella L. n. 123/2017 aveva previsto che, per la realizzazione di tali interventi, doveva essere stipulato un Contratto Istituzionale di Sviluppo, che veniva sottoscritto il 26.9.2017;

-il Comune di Matera prima con Del. G.M. n. 203 del 18.5.2018 aveva stabilito

che, nell'ambito del suddetto finanziamento ex art. 1, commi 345, 346 e 347, L. n. 108/2015, €1.200.000,00 fossero destinati ad "interventi e servizi per la mobilità e l'accoglienza ed al potenziamento del trasporto pubblico locale, mediante navette di avvicinamento da e per l'aeroporto di Bari, da e per le stazioni ferroviarie e da e per le aree di sosta", e poi con nota prot. n. 53063 del 13.7.2018 aveva chiesto di inserire tale intervento nell'ambito del predetto Contratto Istituzionale di Sviluppo del 26.9.2017;

-con nota prot. n. 21222 del 20.12.2018 il Presidente della Provincia di Matera aveva manifestato la disponibilità dell'Amministrazione provinciale a sostenere il miglioramento dei collegamenti di Matera con le navette da e per l'aeroporto di Bari e da e per la stazione ferroviaria di Ferrandina, rientranti tra le tratte di trasporto pubblico locale;

-con Del. G.M. n. 65 del 15.2.2019 il Comune di Matera aveva approvato lo schema di accordo di collaborazione ex art. 15 L. n. 241/1990 per lo svolgimento del servizio navetta da e per l'aeroporto di Bari e da e per la stazione ferroviaria di Ferrandina, che veniva sottoscritto il 23.5.2019;

-dopo che la Regione Basilicata con l'art. 1, comma 7, L.R. n. 7/2014 aveva prorogato fino al 31.3.2020 l'efficacia del contratto del servizio di trasporto pubblico locale, sottoscritto tra la Provincia di Matera ed il Consorzio COTRAB il 19.12.2008, poiché dopo il 31.3.2020 il predetto servizio non era stato più garantito a causa dell'emergenza sanitaria Covid19, il Comune di Matera con Del. G.M. n. 161 del 10.7.2020 approvava un nuovo schema di accordo di collaborazione ex art. 15 L. n. 241/1990 per lo svolgimento del servizio navetta da e per l'aeroporto di Bari e da e per la stazione ferroviaria di Ferrandina;

-poiché con Sentenza n. 462 del 15.7.2020 questo Tribunale aveva statuito che il suddetto contratto del servizio di trasporto pubblico locale del 19.12.2008 non poteva più essere prorogato unilateralmente dalla Regione Basilicata dopo il 30.6.2020, disapplicando l'art. 9 L.R. n. 12 del 20.3.2020, che aveva prorogato l'efficacia del citato contratto fino al 30.11.2020, per incompatibilità con l'art. 5,

comma 5, del Regolamento UE n. 1370/2007, la Provincia di Matera con nota prot. n. 11180 del 24.7.2020 aveva comunicato al COTRAB che il suindicato contratto del 20.5.2019, aggiuntivo al citato contratto del servizio di trasporto pubblico locale del 19.12.2008, con il quale la Provincia di Matera, in attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo ex art. 7, comma 1 bis, D.L. n. 91/2017 conv. nella L. n. 123/2017, aveva affidato al COTRAB il servizio di collegamento da Matera all'aeroporto di Bari con 10 coppie di corse, non poteva essere più rinnovato;

-pertanto, il Comune di Matera con nota prot. n. 50079 del 20.7.2020 aveva chiesto alla Regione Basilicata di adottare i provvedimenti per la riattivazione del servizio di collegamento da Matera all'aeroporto di Bari;

-con nota prot. n. 152246 del 4.8.2020 la Regione Basilicata specificava che la Provincia di Matera ed il Comune di Matera potevano adottare i provvedimenti, finalizzati alla realizzazione del servizio di collegamento da Matera all'aeroporto di Bari, in quanto tale servizio non era finanziato dalla Regione, ma dalle risorse statali ex art. 1, commi 345, 346 e 347, L. n. 108/2015;

-tali provvedimenti non venivano più emanati, a causa del prolungarsi dell'emergenza sanitaria Covid19, eccetto le schede di dettaglio del servizio di collegamento da Matera all'aeroporto di Bari, approvate dal comune di Matera con Del. G.M. n. 362 del 30.12.2020;

-con nota prot. n. 109709 del 14.6.2021 la Regione Basilicata ha riscontrato positivamente la richiesta del Comune di Matera, di istituire il servizio di collegamento da Matera all'aeroporto di Bari, con fondi a carico del bilancio comunale, e pertanto il Comune di Matera con Del. G.M. n. 177 del 16.6.2021 ha chiesto alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Matera, di provvedere all'espletamento del relativo procedimento di evidenza pubblica;

-pertanto, il Comune di Matera ha: A) dedotto di essere legittimato ad indire la procedura negoziata di cui è causa, nelle more dell'espletamento della futura gara

regionale, in quanto: 1) il servizio di collegamento da Matera all'aeroporto di Bari rientra tra gli interventi, contemplati dal Contratto Istituzionale di Sviluppo ex art. 7, comma 1 bis, D.L. n. 91/2017 conv. nella L. n. 123/2017, nell'ambito del quale il Comune di Matera è stato individuato come Soggetto Attuatore; 2) poiché questo TAR con la citata Sentenza n. 462 del 15.7.2020 aveva sancito che il contratto del servizio di trasporto pubblico locale, stipulato dalla Provincia di Matera ed il COTRAB in data 19.12.2008, non era più efficace dall'1.7.2020, doveva ritenersi che dall'1.7.2020 il Consorzio COTRAB aveva perso l'esclusività nell'esecuzione del servizio di collegamento da Matera all'aeroporto di Bari; 3) tale servizio è stato finanziato con le risorse statali ex art. 1, commi 345, 346 e 347, L. n. 108/2015, assegnate al Comune di Matera;

B) precisato che: 1) il servizio di collegamento da Matera all'aeroporto di Bari non rientrava tra i servizi minimi di trasporto pubblico locale, in quanto non contemplato dal suindicato contratto del servizio di trasporto pubblico locale, stipulato dalla Provincia di Matera ed il COTRAB in data 19.12.2008, essendo stato istituito dalla Provincia di Matera con le citate Determinazioni n. 838 dell'1.4.2010 e n. 86 del 10.8.2010 con tre coppie di corse, che sono aumentate in 10 coppie di corse con il suddetto contratto aggiuntivo del 20.5.2019; 2) comunque, il servizio di collegamento da Matera all'aeroporto di Bari rientra nell'ambito oggettivo dell'art. 3, comma 1, n. 3, lett. c), L.R. n. 22/1998, in quanto tale collegamento risulta prevalentemente finalizzato all'accessibilità turistica di Matera.

Si è costituita in giudizio anche l'aggiudicataria D'Agostino Tour S.r.l., la quale, oltre a dedurre l'infondatezza del gravame, ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata partecipazione alla procedura negoziata di cui è causa.

Con memoria del 6.9.2021 il Consorzio COTRAB ha chiesto l'immediata definizione del giudizio ed ha rinunciato alla domanda risarcitoria in forma equivalente.

Nella Camera di Consiglio dell'8.9.2021 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va disattesa la suddetta eccezione, di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controinteressata D'Agostino Tours S.r.l., per la mancata partecipazione del ricorrente COTRAB alla gara in esame, in quanto con il ricorso in epigrafe è stato contestato il potere del Comune di Matera, di indicare la procedura negoziata in questione, mentre la partecipazione alla gara del Consorzio ricorrente avrebbe potuto assumere la configurazione di un comportamento acquiescente alla predetta contestazione.

Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto va accolta l'unica censura, dedotta con il gravame, del vizio di incompetenza del Comune di Matera.

Infatti, con l'art. 6, comma 1, L.R. n. 22/1998 la Regione Basilicata ha delegato "alle Province tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di Trasporto Pubblico Locale, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale", specificando al comma 2, lett. a), dello stesso art. 6 L.R. n. 22/1998 che "le Amministrazioni provinciali di Potenza e di Matera esercitano le funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali svolgentesi nel rispettivo territorio", con la puntualizzazione che "le funzioni amministrative relative ai servizi interprovinciali che si svolgono nell'ambito del territorio regionale o nelle Regioni limitrofe sono conferite alla Provincia nel cui territorio si sviluppa la parte prevalente di percorso, ovvero gli interessi prevalenti dell'utenza", come verificatosi nella specie, con riferimento al trasporto di persone con bus da Matera all'aeroporto di Bari.

Tale competenza della Provincia di Matera è stata ribadita prima dall'art. 1, comma 1, L.R. n. 9/2004, ai sensi del quale "tutti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, ivi compresi quelli rimasti ancora di competenza regionale ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 22/1998, sono trasferiti alla competenza delle rispettive Amministrazioni Provinciali sulla base degli interessi prevalenti dell'utenza", ed ora, più recentemente, dall'art. 3, comma 3, L.R. n. 49/2015, come modificato dall'art. 10, comma 1, L.R. n. 12/2020, con il quale è stato confermato che "nelle more della

conclusione, entro e non oltre il 30 novembre 2021, delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico su gomma da parte della Regione ex art 1, comma 7, L.R. n. 7/2014, le Province continuano ad esercitare le attività connesse alla gestione del contratto dei servizi di trasporto pubblico locale”.

Mentre, nella specie, non può trovare applicazione l'art. 3, n. 3, lett. c), L.R. n. 22/1998, il stabilisce che i servizi comunali di trasporto si “svolgono su direttrici comunali o in parte nei Comuni finitimi, purché le istanze dell'utenza si manifestino prevalentemente nel Comune origine del percorso”, attesoche:

- 1) si riferisce al collegamento con i Comuni confinanti;
- 2) l'art. 1, commi 345, 346 e 347, L. n. 208/2015 non ha previsto la competenza del Comune di Matera ad istituire il collegamento di trasporto di persone da Matera all'aeroporto di Bari, in quanto: A) il comma 345 ha autorizzato la spesa di 26 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 per gli interventi individuati con Decreto del Ministro della Cultura, previa intesa con il Sindaco di Matera; B) il comma 346 ha previsto la non applicazione fino al 31.12.2019 delle norme di contenimento per l'acquisto di beni e servizi e fino al 31.12.2021 delle norme limitative dell'assunzione di personale; C) ed il comma 347 ha autorizzato la spesa per il completamento del restauro urbanistico del Rione Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera;
- 3) l'art. 7, comma 1 bis, D.L. n. 91/2017 conv. nella L. n. 123/2017 aveva previsto che, per la realizzazione degli interventi, relativi alla designazione del Comune di Matera “Capitale Europea della Cultura 2019”, doveva essere stipulato un Contratto Istituzionale di Sviluppo, che prevede come soggetto attuatore INVITALIA e non il Comune di Matera, come sostenuto dal Dirigente dell'Ufficio Mobilità e Trasporti del Comune di Matera con la nota prot. n. 55126 del 10.7.2021: tale Contratto Istituzionale di Sviluppo è stato sottoscritto il 26.9.2017, prevedendo come soggetto attuatore INVITALIA e non contemplando alcuna somma per il collegamento di trasporto di persone da Matera all'aeroporto di Bari;
- 4) prescindendo dalla circostanza del mero finanziamento, destinato ad una

specifica finalità, connessa all'evento di Matera "Capitale Europea della Cultura 2019", non può evincersi la deroga ad un'altra norma, che attribuisce la competenza ad un altro Ente diverso da quello in cui risulta localizzato l'evento, per il quale il finanziamento è stato concesso, va rilevato che l'art. 1, comma 574, L. n. 205/2017 si è limitato a prevedere lo stanziamento di 30 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, destinati agli interventi "finalizzati a migliorare l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori e dei turisti, la mobilità e il decoro urbano, nonché per l'attuazione del programma culturale", "in prededuzione dalla quota da assegnare alla Regione Basilicata", cioè ad interventi finalizzati alla migliore accessibilità ed alla mobilità dei visitatori e dei turisti nell'ambito del territorio comunale di Matera in occasione della designazione del Comune di Matera "Capitale Europea della Cultura 2019", che, peraltro, si riferiscono agli anni 2018 e 2019 e non all'anno 2021, nell'ambito del quale si è svolta la procedura negoziata in questione, quando l'evento di Matera "Capitale Europea della Cultura 2019" era già terminato;

5) non risulta ostativa la circostanza, evidenziata dalla controinteressata D'Agostino Tour S.r.l., cioè che l'art. 1 del contratto aggiuntivo del 20.5.2019, con il quale la Provincia di Matera aveva aumentato da 3 coppie di corse (istituite per la prima volta sempre dalla Provincia di Matera con Determinazioni n. 838 dell'1.4.2010 e n. 86 del 10.8.2010) a 10 coppie di corse il servizio di collegamento da Matera all'aeroporto di Bari, rubricato "Durata del contratto", prevedeva la sua "validità nel periodo dal 24.5.2019 al 30.11.2019", specificando che "il presente contratto di concluderà" "al termine di tale periodo, salvo ulteriore proroga per Legge del contratto del 19.12.2008 e volontà delle parti espresse per iscritto", atteso che il ricorrente Consorzio COTRAB ha dimostrato di aver continuato a svolgere anche dopo il 30.11.2019 il servizio di trasporto Matera-aeroporto di Bari, tranne che nel periodo di sospensione dei voli per l'emergenza sanitaria Covid 19, in virtù delle vigenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale in costanza dell'emergenza Covid19, come evincibile da ultimo anche dal contratto ponte per

la prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale, relativo al periodo 1.7.2020-30.11.2021, stipulato il 6.9.2021 tra la Regione Basilicata, la Provincia di Matera ed il Consorzio COTRAB;

6) con la Sentenza n. 462 del 15.7.2020 questo Tribunale aveva statuito che l'originario contratto del servizio di trasporto pubblico locale del 19.12.2008 non poteva essere prorogato unilateralmente dalla Regione Basilicata dopo il 30.6.2020 alle stesse condizioni contrattuali del 2008, disapplicando l'art. 9 L.R. n. 12 del 20.3.2020, che aveva prorogato l'efficacia del citato contratto fino al 30.11.2020, per incompatibilità con l'art. 5, comma 5, del Regolamento UE n. 1370/2007, precisando che "allo stato" non poteva essere accolta la domanda risarcitoria, in quanto potevano essere risarciti soltanto i danni, patiti dal COTRAB successivamente al 30.6.2020 fino al subentro del nuovo gestore, ritenendo, però, legittime le pretese del COTRAB ad ottenere un diverso corrispettivo, ma ciò significa che il servizio di trasporto pubblico locale, essendo di natura essenziale, va svolto senza soluzione di continuità fino al subentro del nuovo gestore;

7) anche se non risulta condivisibile la tesi del Consorzio COTRAB ricorrente, secondo cui il servizio di trasporto Matera-aeroporto di Bari risulta incluso fra i servizi minimi che fanno capo alla Provincia di Matera, sia perché l'originario contratto del servizio di trasporto pubblico locale, stipulato dalla Provincia di Matera ed il COTRAB in data 19.12.2008, non lo prevedeva, ma, come già detto, è stato istituito dalla Provincia di Matera con le citate Determinazioni n. 838 dell'1.4.2010 e n. 86 del 10.8.2010 con tre coppie di corse, che sono aumentate in 10 coppie di corse con il suddetto contratto aggiuntivo del 20.5.2019; sia perché con la nota prot. n. 14160 del 20.4.2009 il Dirigente del Settore Trasporti della Provincia di Matera aveva comunicato al COTRAB che la Regione Basilicata aveva solo proposto alla Provincia di Matera, che il servizio di trasporto Matera-aeroporto di Bari "venga incluso fra i servizi minimi che fanno capo alla Provincia di Matera e che hanno costituito oggetto del contratto stipulato in data 19 dicembre scorso", specificando che la Regione si era "impegnata a modificare ed integrare il

livello dei servizi minimi di competenza” della Provincia di Matera e di “stanziare nel bilancio 2009 le necessarie risorse”; parimenti, non può tenersi conto della circostanza, sempre dedotta dal ricorrente COTRAB, che nei Piani di Bacino, approvati dalla Regione Basilicata nel 2019 e nel 2020 il servizio di trasporto Matera-aeroporto di Bari è stato inserito tra i servizi minimi ex art. 16 D.Lg.vo n. 422/1997, in quanto tali Piani Bacino vanno applicati esclusivamente all’impresa aggiudicataria della futura gara regionale.

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso e per l’effetto l’annullamento di tutti i provvedimento ed atti, indicati in epigrafe, e statuita l’inefficacia del contratto, stipulato il 27.7.2021 tra il Comune di Matera e la controinteressata D’Agostino Tour S.r.l., mentre non occorre pronunciarsi sulla domanda risarcitoria per equivalente, in quanto il Consorzio ricorrente COTRAB vi ha rinunciato con la memoria del 6.9.2021.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. il Comune di Matera va condannato al pagamento, in favore del ricorrente Consorzio COTRAB, delle spese di lite, liquidate in dispositivo, mentre sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio con riferimento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Matera ed alla controinteressata D’Agostino Tour S.r.l..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione.

Condanna il Comune di Matera al pagamento, in favore del ricorrente Consorzio COTRAB, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi €2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata; spese compensate nei confronti della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Matera ed alla controinteressata D’Agostino Tour S.r.l..

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell'Autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con
l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Pasquale Mastrantuono

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO